



COMUNE DI MACERATA

Regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 27 ottobre 1994

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 18 novembre 1994 n. 6098/2

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 07.04.2009

Regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Macerata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 di seguito indicato come "decreto 507" .

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2

Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art.1 del regolamento del servizio di nettezza urbana.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa come determinata al successivo art.3.

Art. 3

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| a) distanza dal contenitore | fino a 300 mt. | tariffa piena; |
| b) distanza dal contenitore | da 301 a 1000 mt. | riduzione 60%; |
| c) distanza dal contenitore | oltre 1001 mt. | riduzione 70%. |

Art. 4
Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno rispetto a quelle indicate nella denuncia originaria, riconosciuti dietro presentazione di domanda o variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano;
- c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-affitto per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione.

Art. 6
Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.);

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni), di bagni pubblici, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento - sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. I locali sottotetto, intendendosi come tali i locali interposti fra il pavimento dell'ultimo solaio e l'intradosso del solaio di copertura debbono essere tassati con la tariffa prevista per i garages, cantine e soffitte, per le parti di superficie con altezza superiore a ml. 1.20, a meno che non risultino abitabili a norma del regolamento edilizio o a seguito di condono edilizio.

I sottotetti che hanno accesso esclusivamente con botole o scale retrattili sono esenti dalla tassa.

La tassa è dovuta in base alle categorie catastali degli immobili, con riserva da parte dell'Ufficio Tecnico di accertare eventuali variazioni d'uso o abusi.

Art. 7

Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di

vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 8

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati ai servizi di rete o comunque occupati con mobilio o suppellettili. Le pertinenze si considerano predisposte all'uso anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete o dotati di arredamenti o di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 9

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 10

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio dei culti riconosciuti dallo Stato Italiano, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto.

2. Annualmente sono deliberate dal Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, specifiche riduzioni e/o agevolazioni, in relazione a particolari esigenze di carattere sociale meritevoli di tutela.

3. La tariffa applicabile a garages, cantine e soffitte è soggetta alla riduzione del 40% rispetto alla tariffa applicabile alle abitazioni.

4. Alle abitazioni con unico occupante residente si applica una riduzione del 30%.

5. Alle abitazioni adibite ad uso stagionale o occupate da soggetto residente all'estero si applica una riduzione del 20%.

6. Ai locali od aree adibiti ad uso stagionale risultante dal titolo autorizzatorio si applica una riduzione del 20%.

7. Agli accessori agricoli con qualsiasi categoria catastale di appartenenza ad uso esclusivo della conduzione del fondo si applica una riduzione del 75%.

Art. 11

Riduzioni individuali facoltativo

1. Nelle utenze non domestiche, la tassa è ridotta del 20% quando l'utente abbia posto in atto interventi tecnico organizzativi con effetti accertati al fine di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero.

Art. 12

Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Nel bilancio preventivo è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 13

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata al Servizio Entrate, della

carezza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile del Servizio Entrate consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del Servizio Ambiente che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del Servizio Ambiente comunica al Servizio Entrate entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 14

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 15

Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata con atto di Giunta, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art.16

Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui viene svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensente l'attività specifica.

Art. 17

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti

dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione della categoria è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nell'art. 72 del decreto 507.

TITOLO III DENUNCE – ABBUONI

Art. 18 *Denunce*

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, al Servizio Entrate del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate al Servizio Entrate del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, ai sensi del precedente art. 17, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Ai fini degli accertamenti e del controllo delle denunce per l'applicazione della tassa il Comune ha diritto:

- a) di accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;
- b) di esigere dai proprietari di fabbricati le indicazioni necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;
- c) di invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire per fornire dati e delucidazioni.

Art. 19

Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 18, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 18, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 20

Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- a) registro in cui sono annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- b) registro in cui sono annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

4. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

5. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 21

Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

SOMMARIO

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO Art. 1	2
Art. 2 Zone di applicazione	2
Art.3 Presupposto della tassa	2
Art. 4 Esclusioni	3
Art. 5 Soggetti passivi	3
Art. 6 Locali tassabili	3
Art. 7 Aree tassabili	4
Art.8 Locali ed aree non utilizzate	5
TITOLO II TARIFFAZIONE	5
Art. 9 Obbligazione tributaria	5
Art. 10 Esenzioni e riduzioni	6
Art. 11 Riduzioni individuali facoltativo	6
Art. 12 Copertura delle esenzioni e riduzioni	6
Art. 13 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	6
Art. 14 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	7
Art. 15 Gettito del tributo	7
Art. 16 Unità immobiliari ad uso promiscuo	7
Art. 17 Tassa giornaliera di smaltimento	7
TITOLO III DENUNCE – ABBUONI	8
Art. 18 Denunce	8
Art. 19 Denuncia di variazione	9
TITOLO IV_GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	9
Art. 20 Il funzionario responsabile	9
Art. 21 Sanzioni e interessi	9